



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Oggi **28.09.2022**, innanzi al g.d. dott. Stefano Franchioni, sono comparsi:

la ricorrente LAURA CAMPANA e il gestore della crisi dott. Mauro Salvinelli, il quale esibisce le comunicazioni ai creditori della proposta di piano e del decreto di fissazione della presente udienza.

La ricorrente insiste per l'omologa del piano del consumatore.

Il g.d.

vista la proposta di piano del consumatore presentata da LAURA CAMPANA e la documentazione allegata;

vista la relazione redatta dal gestore della crisi dott. Mauro Salvinelli;

rilevato che Compass Banca s.p.a. si è opposta all'omologa, da un lato contestando la sussistenza del requisito della *"meritevolezza"*, dall'altro lamentando l' *"eccessiva falcidia del credito"*;

rilevato che, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3-bis l. 3/12, *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*;

rilevato che Compass, a fronte delle specifiche contestazioni del gestore della crisi, non ha provato di aver adeguatamente verificato il merito creditizio della ricorrente al momento della concessione del finanziamento del 18.6.2020, verifica che invece si imponeva a maggior ragione alla luce degli ingenti finanziamenti già precedentemente contratti dalla debitrice con Findomestic e Deutsche Bank;

rilevato pertanto che l'opposizione all'omologa presentata da Compass è inammissibile;

rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d-ter) l. 3/12 spetta comunque al giudice verificare d'ufficio che il ricorrente non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento *"con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto che, nel caso in esame, possano escludersi tali stati soggettivi, come risulta dalla certificazione medica in atti: nello specifico il dirigente medico SER.T. dell'ASST Franciacorta ha diagnosticato che la ricorrente è affetta da disturbo ossessivo-compulsivo (compulsione allo shopping);

ritenuto che possa essere omessa la nomina di un liquidatore tenuto conto che l'attivo si sostanzia nelle quote mensili di stipendio messe a disposizione dei creditori dalla ricorrente;

P.Q.M.

a) omologa il piano del consumatore presentato da LAURA CAMPANA nata a Brescia, il 12.08.1988 e residente a Brandico (BS), Via Santa Maddalena di Canossa n. 3 e ne ordina la pubblicazione, a cura della cancelleria, nell'apposita area denominata *"Crisi da sovraindebitamento"* del sito del tribunale di Brescia;



b) dispone che il gestore della crisi relazioni semestralmente al giudice sul rispetto della proposta e del piano da parte della ricorrente.

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

